



LASCITI TESTAMENTARI

Il testamento è un atto giuridico unilaterale non recettizio mortis causa mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il testamento quindi è l'atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi.

Chi intende regolare la propria successione secondo la sua specifica volontà, può farlo redigendo un testamento. In questo caso si ha la successione testamentaria.

Nel caso in cui una persona non esprima alcuna volontà testamentaria, i suoi eredi sono individuati direttamente dalla legge.

In questo caso si ha la successione legittima (o per legge).

In altri termini il Codice civile indica una serie di soggetti ("eredi legittimi") che subentreranno nell'eredità, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, in loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, ma comunque non oltre il sesto.

Se vi è un testamento contenente disposizioni relative solo ad alcuni beni di proprietà del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni indicati nel testamento stesso, mentre tutti gli altri beni non specificati nel testamento saranno devoluti secondo la successione legittima.

LEAL - Lega AntiVivisezionista Onlus

via L. Settala, 2 | 20124 Milano | tel./fax +39.02.29401323 | C.F. 80145210151
www.leal.it | info@leal.it



Quindi, ad esclusione della parte del patrimonio destinato agli eredi diretti (quota legittima), chiunque può decidere la destinazione dei propri beni, tramite un lascito testamentario.

Chiunque sia maggiorenne e in grado di intendere e di volere può fare testamento e modificarlo o revocarlo successivamente in qualsiasi momento.

Il testamento rimane sempre valido fino a quando non viene revocato espressamente o implicitamente (per incompatibilità) con un testamento scritto in una data posteriore (più recente).

Il lascito diventa valido solamente dopo il decesso.

Si può scegliere di fare testamento e disporre in favore di Associazioni Onlus come atto etico.

È importante fare testamento per esprimere con chiarezza le proprie volontà e così evitare conflitti in famiglia e per salvaguardare i diritti delle persone e delle organizzazioni che lottano ogni giorno per vedere concretizzati ideali che condividiamo.

È l'unico modo per essere sicuri che le decisioni prese in vita verranno poi rispettate.

Modalità per effettuare il testamento

Esistono diverse modalità per effettuare il testamento e le caratteristiche sono definite per legge.

a) Testamento olografo (scritto di proprio pugno): si fa riferimento all'art. 602 del Codice civile "il testamento olografo deve essere scritto a mano per intero, datato e sottoscritto di



mano dal testatore”:

1. deve essere scritto interamente di proprio pugno dal testatore, (non sono ammesse parziali scritture a computer o macchina da scrivere);
2. deve contenere tutti i dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, destinatario e l’oggetto del lascito;
3. deve essere firmato;
4. non deve essere necessariamente depositato presso un notaio (ma è consigliabile farlo).

b) Testamento pubblico (redatto in presenza di un notaio):

1. deve essere redatto da un notaio sotto dettatura;
2. devono essere presenti due testimoni;
3. viene conservato negli atti del notaio e viene reso pubblico dopo il decesso del testatore.

c) Testamento segreto:

ha le stesse caratteristiche del testamento olografo (firmato, datato e scritto a mano), però viene sigillato e consegnato al notaio affinché lo custodisca tra i suoi atti.

La donazione

Altro e diverso modo di disporre dei propri beni sin da quando si è in vita è l’istituto giuridico della donazione.

Ai sensi dell'art. 769 del Codice civile, la donazione è un contratto: infatti per il suo perfezionamento serve l'incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.

Attraverso la donazione si può destinare un bene immobile, mobile o somme in denaro.

LEAL - Lega AntiVivisezionista Onlus

via L. Settala, 2 | 20124 Milano | tel./fax +39.02.29401323 | C.F. 80145210151
www.leal.it | info@leal.it



Elemento essenziale della donazione è la forma: infatti, essa deve essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni; pertanto, l'intervento del notaio è necessario al fine di disporre dei propri beni a titolo di donazione.

*

Se credi sia importante investire in una ricerca veramente scientifica, una ricerca senza animali, puoi scegliere di devolvere la tua eredità a LEAL - Lega Antivivisezionista, in modo da poter raggiungere contemporaneamente un futuro migliore per la nostra salute, per gli animali e anche per l'ambiente.

La LEAL – LEGA ANTIVIVISEZIONISTA Onlus con sede in Milano, via L. Settala n. 2, tel/fax +39.02.29401323, C.F. 80145210151, può essere nominata tra gli eredi del tuo testamento, o indicata come erede universale.

Tutti i lasciti testamentari o le donazioni in favore di LEAL – LEGA ANTIVIVISEZIONISTA ONLUS sono esenti da ogni imposta.

Per ogni ulteriore informazioni, nel totale rispetto della privacy, non esitate a contattarci:

tel. +39 02 29401323

email leal.sede@libero.it

LEAL - Lega Antivivisezionista Onlus
via L. Settala, 2 | 20124 Milano | tel./fax +39.02.29401323 | C.F. 80145210151
www.leal.it | info@leal.it